



Sommario

1. EDITORIALE

*Riscoprire la spinta gentile
di Gianfranco Fabi*

2. A COLLOQUIO CON PAOLO GIBELLO, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE DELOITTE

La sostenibilità, un ponte tra profit e non profit

3. INCONTRO CON PAOLO GUADAGNO, COMPONENTE DEL GRUPPO FINANZA SOCIALE DI SODALITAS

Per le PMI e il terzo settore fondamentale percorrere le strade della finanza alternativa

4. L'USCITA DALL'EMERGENZA ESIGE L'IMPEGNO DI TUTTI E DI CIASCUNO

*Ripartire insieme, presto e bene
di Bruno Calchera
Direttore di CSRoggi*

5. PROMEMORIA PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Così il 5 per mille ad Argis

6. UNA TESI DI LAUREA DEDICATA ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

*Per le imprese sociali una governance "partecipata"
di Ludovica Scibona*

1. Editoriale

Riscoprire la spinta gentile

*di Gianfranco Fabi
Presidente Argis*

Nel 2017 il premio Nobel per l'economia è stato assegnato, un po' a sorpresa, a Richard Thaler, economista noto per i suoi studi sull'economia comportamentale e autore, con Cass Sunstein, del libro "La spinta gentile", un libro che parla di scelte, dell'opportunità di influire positivamente, in modo garbato, senza obblighi rigidi, con l'obiettivo del benessere delle persone.

Ricordare questa strategia potrebbe sembrare quasi una provocazione in queste settimane in cui l'economia, e soprattutto la società, devono uscire dal forte stress causato dalla pandemia e in cui appaiono molte tentazioni. Per esempio, quella di chiedere allo Stato di affrontare e risolvere le situazioni di difficoltà. Oppure quella di pensare che siano necessarie sempre maggiori iniezioni di liquidità per sostenere l'occupazione e l'attività produttiva. O ancora che sia necessario mantenere una condizione di stretto controllo sociale per prevenire eventuali riprese della pandemia.

Con al fondo la tentazione di risolvere con scelte semplici problematiche complesse.

Allora può essere utile ripartire dalla realtà nella convinzione che la somma delle decisioni delle persone e dei corpi intermedi della società può essere in grado di delineare degli orizzonti in cui la ripresa economica possa coniugarsi con la coesione sociale.

È significativo che nel rapporto sulla pandemia elaborato dal Censis ("Stress test Italia" presentato all'inizio di luglio) venga sottolineato l'apporto costruttivo del Terzo settore anche

"per riempire il vuoto di relazione" che si è creato con il lockdown con una progettualità che non si è mai arrestata e che anzi ha portato con sé "uno slancio prospettico", facendo tesoro di un'esperienza abituata a impegnarsi in condizioni di precarietà.

Il Terzo settore in molti casi costituisce così l'anello di congiunzione tra l'impegno (e la solidarietà) individuale e la dimensione sociale. È dato che, come afferma il Censis, la ricostruzione dovrà poter contare sui soggetti reali più che sui piani a tavolino, una "spinta gentile" che offra nuove motivazioni alle persone appare un'alternativa importante di fronte alle illusioni, peraltro costose, delle logiche semplicemente assistenziali.

E la ripartenza sarà tanto più significativa quanto più riuscirà a svilupparsi dal basso, da un impegno delle persone e delle organizzazioni capace di diventare lievito nella società.

2. A colloquio con Paolo Gibello, presidente della Fondazione Deloitte

La sostenibilità, un ponte tra profit e non profit

L'emergenza sanitaria rimane ormai sullo sfondo e tutti speriamo non si ripresenti con la tanto temuta seconda ondata. È doveroso concentrarsi sulla ripartenza, riflettere sugli insegnamenti di un periodo drammatico, ritrovare un percorso di crescita non solo economica, ma anche e soprattutto nella più vasta dimensione sociale.

Il ruolo del Terzo settore è pur timidamente salito alla ribalta, sia per le capacità espresse nell'affrontare alcuni punti caldi della situazione

sanitaria, sia per la possibilità di valorizzare positivamente le grandi risorse soprattutto umane che sono proprie di una grande tradizione italiana di solidarietà.

Proprio del ruolo del Terzo settore, sulle sue potenzialità, sulle sfide da cogliere in tempi brevi **Argisnauta** ha raccolto l'opinione di Paolo Gibello, presidente della Fondazione Deloitte.

“In attesa che la riforma del terzo settore diventi finalmente realtà – afferma Gibello - la vera sfida per il futuro è quella di riuscire a creare degli enti in grado di generare valore perché questo possa essere reinvestito assicurando continuità operativa nel tempo e creando i presupposti per una ulteriore crescita sostenibile. Stiamo attraversando un periodo in cui le nuove generazioni risultano molto più attente alla sostenibilità e al sociale. In generale anche nel mondo profit c'è un movimento benefit molto corposo. Parliamo di oltre tremila società che sono benefit corporation, vale a dire hanno nel profitto uno dei loro valori ma puntano soprattutto su sostenibilità, un'accountability maggiore e una spiccata transparency verso il mondo esterno. Terzo settore a parte, in Italia con la legge n° 208, entrata in vigore il 1° gennaio 2016, sono state istituite le società benefit, che allo stato attuale sono già più di 300 e che mettono il nostro Paese al primo posto in Europa su questi temi. In generale quindi il mondo della sostenibilità rappresenta un po' il primo passaggio tra il mondo profit e no profit, facendo da ponte tra le due realtà.

Il terzo settore non è solo volontariato. L'obiettivo primario resta la contaminazione positiva tra i giovani e passa inevitabilmente dall'istruzione, soprattutto quella superiore e universitaria.

Dalla posizione privilegiata di un network come Deloitte, abbiamo analizzato il fenomeno nel corso degli ultimi anni riscontrando che le professionalità presenti nel terzo settore non

sempre riescono a esprimere capacità manageriali che consentano di estrarre tutta la potenzialità di valore. Parte di questo valore rimane pertanto inespresso. Per sopperire a questa lacuna il terzo settore deve diventare attrattivo per i talenti, perché laddove i talenti sono presenti il successo dell'iniziativa è assicurato. Mi piace ricordare come esempio virtuoso Punto Cometa di Como che, nata 30 anni fa, ha saputo crescere, diversificarsi, precorrere i tempi, essere innovativa grazie all'intuito dei promotori assistiti da una squadra manageriale di primissimo piano.

La sfida principale quindi sarà quella di garantire al terzo settore degli sbocchi professionali che siano di rilievo, per attrarre non solo coloro che sono animati dal senso del volontariato ma anche dal senso del business e della crescita nel lungo periodo.

In questo senso una chiave di volta è rappresentata proprio dal mondo universitario, chiamato ad aprirsi definitivamente verso nuovi orizzonti con piani di studio dedicati e nuovi corsi, come quello lanciato dall'Università Bocconi per la gestione dell'impresa sociale attraverso imprenditorialità e sviluppo sostenibile.

Va in questa direzione anche l'Osservatorio di Fondazione Deloitte, l'evento online che ha avuto una larga partecipazione giovedì 16 luglio per promuovere un dibattito e nuove idee su tematiche di impatto sociale ed economico tra istituzioni, business community, terzo settore e, in particolare, il sistema scolastico e universitario.

Oggetto dell'Osservatorio proprio un'analisi su educazione e formazione in ambito STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), al fine di poter contribuire a una sfida complessa che la società italiana deve affrontare per migliorare la sostenibilità sociale ed economica del Paese e assicurare il benessere delle generazioni future.

(Per maggiori info <https://www2.deloitte.com/it/it/events/Eventi/2020/osservatorio-fondazione-deloitte.html>)

Che ruolo possono avere le Fondazioni d'impresa? Nello scenario italiano quali sono le prospettive e i punti di forza di queste realtà?

Il mondo del no profit nasce con impronta anglosassone, ma rappresenta ormai una presenza importante anche in Italia. Da noi, dove le imprese familiari rappresentano la spina dorsale del tessuto economico, si incontrano molteplici esempi di aziende radicate nel territorio in grado di dare un contributo importante al Paese, di lasciare un segno per la collettività ed essere presenti nel momento del bisogno e dell'emergenza. Le Fondazioni vincenti sono quelle gestite da veri e propri manager d'azienda che mettono le loro capacità al servizio della charity foundation dell'impresa.

3. Incontro con Paolo Guadagno, componente del gruppo Finanza sociale di Sodalitas

Per le PMI e il terzo settore fondamentale percorrere le strade della finanza alternativa

Tra le iniziative realizzate da ARGIS in questi mesi di lockdown, e quindi con gli strumenti degli incontri a distanza, di particolare interesse è stato l'incontro con Paolo Guadagno, impegnato da anni in Sodalitas e componente del gruppo di lavoro sulla Finanza sociale.

Come è noto la Fondazione Sodalitas, nata nel 1995 su iniziativa di Assolombarda sulla

base di un gruppo di imprese e manager volontari, è diventata negli anni un punto di riferimento per le imprese che considerano la sostenibilità un fattore distintivo e la integrano nelle strategie di business. L'obiettivo è generare valore sociale condiviso e contribuire a un futuro di inclusione e sviluppo, ancora più importante in un momento come l'attuale in cui si tratta di ricostruire una trama di rapporti economici e sociali dopo la tempesta dell'emergenza sanitaria.

Fondazione Sodalitas promuove infatti lo sviluppo di iniziative realizzate in co-progettazione e collaborazione tra le imprese e gli stakeholder più rilevanti: istituzioni, terzo settore, scuola, università, centri di ricerca e network internazionali. Opera attraverso diverse modalità di lavoro come: progetti multistakeholder, studi e ricerche, azioni collettive, osservatori, eventi, workshop, tavoli di lavoro, assessment tool con iniziative realizzate grazie all'impegno e al contributo di manager volontari e di uno staff altamente qualificato sul tema della sostenibilità.

In questa prospettiva si inserisce la ricerca che mira ad individuare i possibili percorsi di finanza alternativa per rispondere alle esigenze di PMI e Terzo settore, che in gran parte sono ancora legate al sistema creditizio tradizionale e ritengono che le banche siano il partner ideale per supportare i progetti di crescita futura.

Tuttavia, come ha sottolineato Paolo Guadagno nel corso dell'incontro, nel corso degli ultimi anni l'accesso al credito bancario da parte delle imprese è diventato sempre più difficile, a seguito della progressiva limitazione del rischio da parte degli Istituti di credito imposta dai parametri europei.

Secondo un'opinione condivisa, è stata proprio la crisi finanziaria del 2008 e il susseguente "credit crunch" a spingere le aziende verso soluzioni alternative per il loro finanziamento, e al contempo, ha spinto gli investitori, per via dei

tassi ridotti offerti dai mercati tradizionali, a cercare strumenti finanziari più remunerativi. Lo sbocco per entrambi i bisogni è stata la Finanza alternativa, che è l'insieme degli strumenti finalizzati all'incontro tra domanda e offerta di capitale per le PMI, su circuiti extra-bancari. Allo sviluppo di questo settore ha contribuito in modo determinante la disponibilità di una tecnologia abilitante, il Fintech, che ha innovato la comunicazione tra gli operatori e la gestione dei flussi finanziari e, in particolare, ha concretizzato nuovi modelli accelerati di attribuzione del rating attraverso l'intelligenza artificiale, l'analisi reputazionale, ecc.

A dieci anni dalla crisi finanziaria, la finanza alternativa continua a mostrare ancora un forte trend di crescita. Secondo una fonte attendibile, si stima che il mercato mondiale sia arrivato a muovere oltre 300 miliardi di euro, con una crescita annua del 25%. In Italia, la Finanza alternativa comincia a uscire da una dimensione di nicchia e a proporsi come una soluzione importante per le piccole e medie imprese a caccia di liquidità.

Sodalitas si sta muovendo in questa direzione, cercando di offrire strumenti, come il Bancopass, che attraverso l'utilizzo delle tecnologie permettano le analisi di bilancio e le valutazioni dei rischi in maniera rapida, affidabile ed efficace per permettere l'incontro tra la domanda e l'offerta.

Da sottolineare, come ha ricordato Guadagno, che Sodalitas ha varato nelle ultime settimane una serie di iniziative, anche attraverso quaderni e approfondimenti, per aiutare le imprese a muoversi nella normativa varata per rispondere ai problemi causati dalla pandemia. Dando conto anche delle nuove possibilità operative offerte, non solo sul fronte finanziario, da banche e istituzioni.

4. L'uscita dall'emergenza esige l'impegno di tutti e di ciascuno

Ripartire insieme, presto e bene

Pubblichiamo, per gentile concessione dell'autore, l'articolo di Bruno Calchera, Direttore di CSRoggi, dall'insero "Buone notizie" del Corriere della Sera.

Abbiamo visto in questo periodo immagini che scorrono veloci: sono quelle di tanti commercianti che volendo riprendere il lavoro hanno preparato l'habitat del negozio per accogliere le persone. Ci sono le regole ma la grande creatività di tanta gente mostra il desiderio di ripartire con la propria attività, facendo la "guardia" al virus, per tutelare ogni cliente. Per le aziende il Covid-19 è stato un fulmine a ciel sereno e nel dialogo con imprenditori e top manager si comprende quanto sia stato pesante il fenomeno della pandemia. Giuseppe Pasini, Presidente di Feralpi, una importante azienda siderurgica dell'area bresciana, mi ha confidato un ricordo. Il nonno e il papà avevano partecipato rispettivamente alla Prima e alla Seconda Guerra mondiale. I loro racconti parlavano di medici, infermieri che curavano feriti in situazioni drammatiche, senza familiari. Anche alla gente di Brescia è capitato di ricevere la lettera (oggi la telefonata) che informava che il proprio caro era deceduto e sepolto senza alcuna altra notizia. Una guerra anche questa.

Tra le cose che fa un imprenditore, aiutato dalle task force subito avviate, c'è anche di cercare il benessere delle persone che lavorano in azienda. Si è pensato alla sanificazione degli ambienti, bagni, uffici, spogliatoi, mense, ingressi. Non basta curare la fabbrica, bisogna essere attenti anche al dopo lavoro con azioni

di tipo educativo. Consigli per i movimenti: «Se si è attenti in azienda, lo si deve essere sempre», concludeva Pasini. In Hitachi, l'ingegner Zona mi confidava di aver pensato alla reale possibilità di fabbricare le mascherine producendole in fabbrica (500.000 al mese) per non dipendere dalle forniture statali spesso in difficoltà. Ha esaminato ogni situazione aziendale dentro e fuori la fabbrica per dare suggerimenti costruttivi. Tutto il mondo del lavoro ha fatto analisi e verifiche della realtà, ognuno con questo obiettivo: riprendere il lavoro presto e bene!


C'è molto di più da annotare: nelle grandi aziende e nelle piccole attività artigianali, commerciali ed anche nel Terzo settore si è posta l'esigenza di andare avanti. Si è vista una creatività importante in tutti gli ambienti per dimostrare la propria capacità di dare risposte efficienti, efficaci e utili. Nei negozi, nei bar, tra i gestori dei bagni nelle riviere le soluzioni creative sono giunte prima delle linee guida pratiche delle autorità, anticipate con l'esperienza: ci sono esempi da guardare e seguire. Questa tensione ideale a fare bene, ad essere attenti alle persone rappresenta un importante esempio di disponibilità alla sostenibilità: non è un affare ambientale e basta ma un modo di umanizzare il lavoro e la vita. Lo sviluppo sostenibile parte da qui, da queste persone che cercano un modo migliore di affrontare una difficoltà. Bisogna essere all'altezza di queste testimonianze di volontà e solidarietà: sarebbe un peccato non comprendere la svolta che Covid-19 ha introdotto nel Paese. La paura ha reso tutti solidali. Come in guerra. È necessario che i generali e i comandanti siano all'altezza del loro ruolo.

5. Promemoria per la dichiarazione dei redditi

Così il 5 per mille ad Argis

Come ogni anno si ripropone la possibilità per tutti i contribuenti di destinare, senza alcun aggravio, una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito, tra le altre, anche ad associazioni per il sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Il codice fiscale di ARGIS che bisogna riportare sotto la propria firma è 97453910156. Un gesto semplice, ma importante che può aiutare ARGIS a finanziare i propri fini istituzionali e la promozione delle iniziative per una sempre maggiore integrazione sociale ed economica del Terzo settore nella realtà italiana.



Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) **9 7 4 5 3 9 1 0 1 5 6**

6. Una tesi di laurea dedicata alla Riforma del Terzo settore

Per le imprese sociali una governance "partecipata"

Pubblichiamo l'introduzione della tesi sulla riforma dell'impresa sociale presentata da Ludovica Scibona per la laurea in Giurisprudenza presso l'università LUISS di Roma e che ha ottenuto una valutazione di 110 e lode su 110. Per chi volesse approfondire il tema e leggere l'intera tesi può rivolgersi all'autrice ludovica.scibona@alumni.luiss.it

La recente Riforma del Terzo settore italiano è stata ed è oggetto di interesse da parte della dottrina giuridica, dal momento che con essa si realizza quella che è stata definita una vera e propria istituzionalizzazione del Terzo settore che ha portato all'adozione di un Codice del Terzo settore (d.lgs. n.117/2017). Sebbene si parli di Riforma, è solo con tale intervento normativo che il legislatore italiano ha riconosciuto all'ente del Terzo settore una connotazione autonoma, introducendo una chiara definizione normativa (art. 4 CTS) che consente di distinguerlo dalle altre forme organizzative presenti nell'ordinamento italiano.

L'interesse sempre crescente maturato verso tali forme organizzative volte alla realizzazione di finalità sociali affonda le sue radici nel contesto sociale della fine del secolo scorso quando, a fronte della crisi dei sistemi di welfare, si registrò una proliferazione di iniziative imprenditoriali private finalizzate a soddisfare quella porzione della domanda di beni e servizi sociali rimasta inappagata. Il fenomeno dell'economia sociale assunse rilievo internazionale e divenne oggetto di studi filosofici ed economici – prima ancora che giuridici – attraverso i quali si cercava di spiegare da una parte, quale fosse la necessità della nascita di organizzazioni non profit, dall'altra quale fosse la convenienza ovvero l'opportunità dell'investimento in settori non lucrativi che non assicurassero come tali alcuna remunerazione. Si richiamano a tal proposito i contributi di Burton Weisbrod e di Henry Hansmann, le cui analisi pongono un focus dal punto di vista della domanda.

Il sorgere di iniziative economiche private volte alla soddisfazione di bisogni sociali altrimenti irrisolti risponde all'esigenza di porre rimedio ai problemi legati alla crisi del welfare state e all'asimmetria informativa di cui soffre il settore, con particolare riferimento alle prestazioni ad alto contenuto relazionale (i.e. assistenza sanitaria). Dal lato dell'offerta si è tentato, invece, di individuare quale sia il movente psicologico, per lo più coincidente con ispirazioni filantropiche,

che spinge i privati ad investire in un settore non remunerativo. L'economia solidale, come tutti i fenomeni sociali, assunse rilievo prima culturale ed economico, poi anche giuridico.

L'iniziale carenza a livello normativo di forme organizzative che ben si adattassero allo svolgimento di attività caritatevoli in forma imprenditoriale portò all'adozione dei modelli disponibili già esistenti ritenuti più idonei alla realizzazione di bisogni sociali. In Italia si registrò un iniziale ricorso al modello delle cooperative sociali, le quali ancora oggi rappresentano una fetta importante del fenomeno delle imprese sociali come dimostrano i dati risultanti dall'ultimo Censimento ISTAT del 2015 sulle organizzazioni non profit.

L'importanza attribuita al fenomeno delle imprese sociali portò poi alla necessità di formulare una nozione di impresa sociale che individuasse le principali caratteristiche dell'ente e che ne consenta una comparazione normativa con l'esperienza di altri ordinamenti non solo europei. Occorre rilevare che ad oggi a livello europeo manca una legislazione ad hoc sull'impresa sociale. Non può essere ignorato, tuttavia, che negli ultimi decenni si sono susseguiti tentativi di definizione del fenomeno sia da parte di accademici degli Stati membri (EMES), sia da parte delle istituzioni dell'Unione europea. Tali studi dimostrano l'impossibilità di individuare una forma giuridica comune per la costituzione di un'impresa sociale, rimettendo ai vari Stati la scelta circa il modello organizzativo ritenuto più appropriato per il perseguimento di finalità sociali, e fissano quale elemento comune a tutte le legislazioni sull'impresa sociale la previsione di una limitazione alla distribuzione degli utili.

La Riforma operata con il d.lgs. n. 117/2017 ha il merito di aver introdotto una disciplina organica degli enti del Terzo settore e di aver attribuito ad essi dignità giuridica pari alle altre forme organizzative private già esistenti nell'ordinamento giuridico. La nozione soggettiva di Ente del Terzo settore è molto ampia in quanto

ingloba al suo interno enti cd. tipici (enti filantropici, reti associative, impresa sociale) ed enti cd. atipici che non possono essere collocati con precisione all'interno delle categorie tipiche predisposte dal legislatore.

Con riferimento agli enti del Terzo settore atipici è previsto che essi possono assumere tutte le forme organizzative disciplinate nel codice civile, sia quelle tipicamente non profit di cui al libro I, sia quelle societarie di cui al libro V – nella sola ipotesi in cui si opti per la costituzione di un'impresa sociale – purché rispetti una serie di requisiti (art. 4 CTS).

Innanzitutto, l'ETS si caratterizza per il perseguimento di attività di interesse generale, anche ma non necessariamente in forma di impresa. Al riguardo sono necessarie due precisazioni. L'ambito di operatività dell'ente è limitato ai soli settori considerati ex lege di interesse generale individuati dal legislatore ex art. 5 CTS (art. 2 d.lgs. n. 112/2017 per le imprese sociali). L'elenco ivi contenuto è da considerarsi tassativo seppure aggiornabile periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La seconda precisazione, invece, inerisce alla forma imprenditoriale dell'attività svolta. Si è detto che l'esercizio delle attività di interesse generale può, ma non necessariamente avviene in forma di impresa. Diverso è il discorso nel caso in cui l'ETS si qualifichi come impresa sociale. Con riferimento a quest'ultima, infatti, l'esercizio delle suddette attività in forma imprenditoriale rappresenta un requisito necessario ai fini della configurazione della fattispecie (art. 1, d.lgs. n. 112/2017).

Altro profilo caratterizzante l'ente del Terzo settore è quello relativo al perseguimento dello scopo lucrativo, con riferimento al quale l'art. 8 CTS ne dispone l'assoluto divieto. Tale profilo si declina in modo particolare in relazione alle imprese sociali, le quali come si è visto possono adottare le forme organizzative tipiche di cui al libro V del codice civile, ossia le forme societarie, per le quali il perseguimento di finalità lucrative soggettive rappresenta la causa tipica del

contratto (art. 2247 cod. civ.). Il legislatore oggi ammette una seppur limitata lucratività delle imprese sociali che si costituiscono nelle forme organizzative suddette. A tal proposito è stata elaborata la teoria della cd. neutralità delle forme giuridiche secondo la quale l'ente societario può essere adoperato per il perseguimento di finalità diverse da quelle lucrative, purché vi sia – come avviene per le imprese sociali – una espressa previsione normativa che giustifichi la sostituzione dello scopo perseguito. Occorre segnalare che in questo modo non si realizza un'ibridazione del fenomeno, restando l'Impresa sociale pur sempre ancorata al mondo del Terzo settore. Ciò che si produce è un'apertura dell'impresa sociale verso forme di remunerazione del capitale sociale, auspicabilmente volta ad attirare investimenti in capitale di rischio.

Nell'ambito del progetto di Riforma del Terzo settore italiano, il legislatore ha voluto destinare all'impresa sociale una disciplina speciale rispetto al resto degli enti appartenenti al settore, come si evince dal testo della legge delega.

Come si è detto è stato introdotto un Codice del Terzo settore recante la normativa generale e applicabile a tutti gli enti che ad esso appartengono, compresa l'impresa sociale. Il legislatore tuttavia dedica a quest'ultima una disciplina speciale contenuta nel d.lgs. n. 112/2017. Con riferimento alle fonti normative applicabili ne deriva che essendo l'impresa sociale parte integrante del Terzo settore, troverà applicazione il CTS. Inoltre, essendo l'impresa sociale disciplinata in termini di qualifica e potendo costituirsi nelle forme organizzative private di cui al codice civile, troveranno applicazione anche la normativa di diritto comune relativa al tipo organizzativo in cui si è costituita l'impresa sociale. Il rapporto tra le fonti normative applicabili all'impresa sociale si risolve nella preferenza della disciplina speciale di cui al d.lgs. n. 112/2017, ferma restando per i profili non disciplinati dal decreto la generale applicabilità del CTS e in mancanza delle norme di diritto comune, secondo il criterio di risoluzione delle antinomie *lex specialis legi*

generali derogat, in forza del quale la disciplina speciale prevale su quella generale. È importante chiarire, al fine di comprendere la trattazione del presente contributo, che l'impresa sociale è un ente del Terzo settore la quale si colloca al tempo stesso in una posizione privilegiata rispetto all'intero settore in quanto destinataria di una disciplina speciale e per certi versi di favore. La specialità della disciplina delle imprese sociali rispetto al Codice del Terzo settore emerge, come si è visto, già in sede di individuazione degli elementi caratteristici dell'ente. Si è detto della limitata distribuzione degli utili unicamente riservata alle imprese sociali costituite nelle forme organizzative tipicamente for profit. Quest'ultima ipotesi riguarda esclusivamente gli enti del Terzo settore che si qualificano come imprese sociali alle quali il legislatore ha dedicato una disciplina speciale. Giova solo anticipare che le imprese sociali sono state oggetto di un ripensamento del legislatore avendo già fatto ingresso nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 155/2006. Si è trattato, quindi, non di un'istituzionalizzazione del modello – come è avvenuto per l'ente del Terzo settore – ma di una vera Riforma dell'impresa sociale, alla quale già da tempo si auspicava dato il sostanziale fallimento della disciplina di cui al decreto del 2006. Si lamentava al riguardo la assoluta mancanza di un qualsiasi incentivo alla costituzione dell'impresa sociale. L'impresa sociale non costituisce quindi una novità. Fermo restando il valore sociale rivestito dal fenomeno, non si può fare a meno di notare che dal punto di vista meramente economico non presentava livelli di patrimonializzazione elevati (rispetto a quelli potenzialmente realizzabili dalle stesse). Esse rappresentano il passaggio da una politica di welfare state a una di welfare society, in cui la ricerca di soluzioni idonee alla soddisfazione di emergenti bisogni sociali è stata gradualmente rimessa agli stessi cittadini in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Cost. Non solo, essa manifesta l'affermarsi di un nuovo modo di fare impresa, il

passaggio da un'attività d'impresa finalizzato esclusivamente alla massimizzazione dei profitti (*homo oeconomicus*) ad un nuovo modo di concepire l'impresa finalizzata anche dal perseguimento di altre finalità come quelle di solidarietà sociale, rispetto a quelle egoistiche di guadagno (*homo reciprocans*).

Si era da più parti individuato il divieto dello scopo lucrativo soggettivo quale responsabile dello scarso successo che le imprese sociali avevano conosciuto dopo la loro introduzione nel 2006. Molti avevano motivato tale circostanza sulla base dell'assunto che il divieto di ripartizione degli utili conseguiti nell'esercizio dell'attività di impresa comprimesse le possibilità di raccolta di capitale di rischio nel mercato, disincentivando gli investitori circa la scelta di finanziamento di attività non remunerative. In questo contesto, i finanziamenti delle imprese sociali si limitavano alle donazioni e agli investimenti di chi condivideva appieno le finalità sociali che si intendevano realizzare con l'impresa sociale. Si preferiva piuttosto ricorrere alla forma delle cooperative sociali nelle quali un qualche vantaggio è pure conseguibile, ovvero alla costituzione di associazioni, così rinunciando alla qualifica di impresa sociale per lo svolgimento di attività di interesse generale seppure con regole organizzative più semplici.

Il legislatore della Riforma ha allora individuato nel ruolo dello scopo di lucro e della parziale ripartizione degli utili la chiave di volta del progetto di Riforma delle imprese sociali. È stato sostenuto che la previsione di una limitata ripartizione degli utili fosse tale da agevolare la capitalizzazione delle imprese sociali, le quali sono per loro stessa natura sottocapitalizzate. Tale concessione è tuttavia contenuta entro specifici limiti descritti dal legislatore all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 112/2017. L'ente del Terzo settore e quindi anche le imprese sociali si connotano per lo svolgimento di attività di interesse generale tra quelle tassativamente individuate dal legislatore della Riforma agli artt. 5 CTS e 2 del d.lgs. n. 112/2017. Tuttavia, se per il primo non

è richiesto lo svolgimento delle suddette attività di finalità sociale in forma di impresa, tale requisito costituisce elemento fondamentale della fattispecie. L'esercizio di attività di impresa, a differenza delle imprese sociali, non costituisce un elemento fondamentale della fattispecie necessario per la configurazione dell'ente. Ciò si ripercuote in sede di costituzione dell'ente negli adempimenti posti a carico dei fondatori. Se l'ente non esercita attività di impresa, nulla quaestio: è sufficiente l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore. La situazione cambia qualora essi svolgano le suddette attività di interesse generale in forma imprenditoriale. In questo caso l'art. 11, comma 1, CTS statuisce la necessità per gli enti del Terzo settore di una doppia iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese. Tale ultimo adempimento non è richiesto, confermandone la specialità, per l'ente del Terzo settore che si qualifichi come impresa sociale. In questo caso – stabilisce il comma secondo del medesimo art. 11 CTS – sarà necessaria e sufficiente un'unica iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali ed istituita in occasione dell'emanazione del d.lgs. n. 155/2006.

La Riforma del Terzo settore mostra come i confini tra gli enti del libro I e quelli del libro V del codice civile siano sfumati, da una parte ammettendo gli enti tipicamente non profit all'esercizio di attività di impresa, fermo il vincolo di non distribuzione degli utili, dall'altra parte introducendo una compressione del tipico scopo lucrativo soggettivo degli enti societari di cui all'art. 2247 cod. civ. Questo è stato uno dei motivi per i quali era stata attribuita delega al Governo: realizzare una revisione degli enti di cui al libro I, Titolo II del Codice civile. Il legislatore delegante ha tuttavia preferito la strada della legislazione speciale.

Prima della riforma l'attività dell'impresa sociale era circoscritta al mondo non profit essendo esclusa in radice la possibilità di distribuire gli utili di esercizio, seppure con delle peculiarità

che consentivano di distinguerlo dagli enti puramente non lucrativi. Non era ammessa in nessuna forma né diretta né indiretta la distribuzione di utili ai proprietari dell'impresa. Con la riforma dell'impresa sociale è stato allentato il vincolo di non distribuzione degli utili ammettendo una parziale partecipazione ai risultati dell'impresa.

Si tratta di una prima apertura del legislatore verso forme organizzative che combinano finalità lucrative a finalità di interesse sociale. Non si può parlare di una ibridazione del modello sia perché resta fermo il generale divieto di lucro soggettivo e il correlato vincolo di destinazione cui è soggetto il patrimonio dell'impresa sociale (art. 3, commi 1 e 2 d.lgs. n. 112/2017), sia perché la previsione di una limitata lucratività non vale ad escluderla dal Terzo Settore di cui continua a formare parte integrante.

Una vera e propria ibridazione dello schema societario si è realizzata con l'introduzione delle società benefit in occasione della legge di stabilità del 2016 (art. 1, dal comma 376 al comma 382). Esse presentano uno schema causale differente in quanto integrano lo scopo lucrativo tipico dello schema societario con il fine ulteriore del perseguimento di un beneficio comune, a differenza delle imprese sociali in cui invece si realizza una sostituzione dello scopo egoistico. La previsione del divieto dello scopo lucrativo è completata da una serie dettagliata di ipotesi di ripartizione degli utili in forma indiretta, che sono come tali ugualmente vietate poiché realizzano, seppure per vie occulte, il medesimo risultato di arricchire ingiustificatamente le persone dei proprietari dell'impresa ovvero soggetti ad essi strettamente collegati (i.e. amministratori e sindaci).

La Riforma dell'impresa sociale introduce solo una qualifica e non interviene a istituzionalizzare un nuovo modello giuridico organizzativo, come tale autonomo rispetto ai tipi organizzativi disciplinati dal Codice civile. Per tale motivo, la sua disciplina si costruisce come un puzzle, os-

sia è il risultato dell'incastro tra più fonti normative quali quella di cui al d.lgs. n. 112/2017, del CTS – essendo la stessa pur sempre un ente del Terzo settore – ed infine quella del tipo organizzativo prescelto per la sua costituzione. Così, non dovrebbe dubitarsi dell'ammissibilità dell'impugnazione delle delibere assembleari, nonché della richiesta cautelare relativa alla sua sospensione ex art. 2378 co. 3, cod. civ. nell'ipotesi di violazione di norme del decreto sull'impresa sociale (fermo restando che la violazione delle norme di diritto comune lascia inalterata la disciplina applicabile).

Infine, ma non per importanza, saranno analizzate le norme in tema di governance delle imprese sociali.

La composizione degli organi sociali, sia in termini di legittimazione attiva, sia in termini di legittimazione passiva, si costruisce intorno al coinvolgimento di soggetti terzi rispetto alla struttura proprietaria nella gestione dell'ente, confermando il passaggio da una prospettiva monostakeholder alla nuova visione multistakeholder dell'impresa. Si tratta di una disciplina incentrata sulla costruzione di una governance partecipata, nella quale si tengono in conto le posizioni di soggetti diversi da quelli appartenenti alla struttura proprietaria dell'ente, come dimostrano anche gli obblighi in sede di rendicontazione sociale cui è soggetta l'impresa sociale. Tale coinvolgimento è finalizzato a garantire un'adeguata rappresentanza all'interno degli organi sociali a soggetti portatori di interessi qualificati. Sotto questo profilo occorre segnalare che la Riforma dell'impresa sociale ha operato un rafforzamento delle forme di coinvolgimento di tali soggetti (utenti, lavoratori e beneficiari) in relazione ai quali possono essere anche previste rilevanti forme di partecipazione alle adunanze assembleari e diritti di legittimazione attiva alla nomina delle cariche sociali (art. 11 d.lgs. n. 112/2017). Se da una parte vengono assicurate forme di coinvolgimento degli stakeholders, dall'altra la disciplina introdotta con il nuovo decreto sull'impresa sociale ha senza

dubbio compreso l'autonomia statutaria degli enti. Compressione che risulta evidente non solo con riferimento alle norme in tema di composizione degli organi sociali (art. 7 d.lgs. n. 112/2017), ma anche alla previsione obbligatoria di un organo di controllo interno.

In dottrina le posizioni non sono pacifiche. Sotto la vigenza del d.lgs. n. 155/2006 vi era chi riteneva scarna la disciplina dei controlli ipotizzando l'istituzione di un organo di giustizia interno inedito nell'ordinamento italiano deputato al controllo del perseguimento delle finalità ideali cui l'impresa sociale è diretta e alla garanzia del rispetto del principio di non discriminazione cui è improntata la struttura proprietaria dell'ente (Francesco Alleva). Vi è chi teme invece un appesantimento eccessivo della governance delle imprese sociali che produrrebbe l'effetto di scoraggiare le iniziative economiche private verso la costituzione di tali enti volti alla realizzazione di finalità sociali. Non rileva più il superamento dei limiti dimensionali di cui al secondo comma dell'art. 2435-bis: l'obbligo di nomina di un organo di controllo riguarda indistintamente tutte le imprese sociali a prescindere dalla forma organizzativa assunta e dal raggiungimento di determinate soglie di fatturato e numero medio di dipendenti per esercizio. Anche le imprese sociali che si costituiscono nelle forme di cui al libro I del codice civile, quali associazioni e fondazioni, sono sottoposte agli stringenti obblighi in tema di struttura organizzativa.

Accanto alla previsione obbligatoria di un organo di controllo interno, l'art. 15 del decreto attribuisce al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali una funzione di vigilanza, monitoraggio e controllo delle imprese sociali. Qualora il Ministro nell'attività ispettiva di sua competenza dovesse rilevare una violazione di norme del decreto, è tenuto ad intimare agli organi amministrativi dell'ente la regolarizzazione dei comportamenti entro un congruo termine. Se le irregolarità di cui si tratta sono insanabili ovvero non

vengono sanate entro il termine fissato dal Ministro, questi ne dispone la cancellazione dalla sezione del registro delle imprese a queste dedicate e la conseguente perdita della qualifica. Ancora: in tema di rendicontazione non finanziaria si è passati da un'area di facoltatività alla previsione di uno specifico obbligo di adozione, deposito presso l'ufficio del registro delle imprese e pubblicazione sul sito internet della società. La sua redazione aveva inizialmente una valenza soltanto reputazionale. Fino all'emanazione del d.lgs. 155/2006, non erano previsti obblighi di rendicontazione sociale, la cui adozione era rimessa alla libera determinazione dell'ente e rilevava pertanto solo in termini di Responsabilità Sociale d'impresa. Con l'introduzione della disciplina dell'impresa sociale prima nel 2006, e poi confermata anche dal legislatore della Riforma (art. 9, comma 2, d.lgs. n. 112/2017), la mancata adozione del bilancio sociale non solo ha delle ricadute dal punto di vista dell'immagine dell'impresa, ma è sanzionata quale violazione delle norme del decreto secondo il meccanismo previsto ex art. 15. A conclusione di questo contributo sarà esaminata la disciplina delle imprese sociali dei principali ordinamenti europei e degli Stati Uniti. È importante precisare che nonostante gli impegni realizzati circa la formulazione di una valida ed universale definizione di impresa sociale anche a livello delle istituzioni europee, non esiste ancora un regolamento ad hoc che ne uniformi la disciplina. Le legislazioni dei singoli Stati possono essere classificate a seconda che costruiscano la disciplina delle imprese sociali in termini di qualifica, come Italia, Francia, Belgio, Lussemburgo, ovvero a seconda che introducano per essa una nuova forma organizzativa come avvenuto nel Regno Unito con la Community Interest Company. Non mancano invece ordinamenti in cui l'impresa sociale assume la forma delle società cooperative, per il cui approfondimento si rimanda all'ultimo capitolo dell'elaborato. Infine, si rivolge lo sguardo all'esperienza statunitense e si esamina in particolare il modello della Low-

profit liability Company. Si tratta della forma organizzativa che più si avvicina alla nozione di impresa sociale elaborata in seno alla Commissione europea. Occorre tuttavia segnalare che nell'ambito della L3c non si realizza una sostituzione del fine lucrativo delle società, quanto piuttosto un'integrazione in quanto si persegue il fine ulteriore del beneficio comune. Non vengono previste delle limitazioni alla possibilità di distribuzione degli utili a parte una graduazione tra i diversi scopi perseguiti dall'impresa. In particolare, il fine lucrativo non può rappresentare il fine prioritario cui è volta l'attività della società, ma deve cedere il passo alla realizzazione di un beneficio generale. Alla luce di queste considerazioni, la disciplina della L3c sembra avvicinarsi più alla struttura causale della società benefit che a quella dell'impresa sociale in cui invece è sempre prevista, se non una totale eliminazione, una limitazione alla distribuzione degli utili di esercizio. È chiaro l'intento del legislatore: introdurre prospettive di lucratività fornisce input per incoraggiare gli investimenti in capitale di rischio, nello stesso tempo prevedere una graduazione delle finalità perseguite e attribuire importanza primaria al perseguimento delle finalità di interesse comune serve a garantire la destinazione prioritaria del patrimonio realizzato al conseguimento del benessere comune e ad arginare il rischio di comportamenti opportunistici dei soci e dei gestori.

Un discorso analogo potrebbe essere svolto in relazione alla previsione di spazi di lucratività delle imprese sociali introdotti dalla Riforma nell'auspicio di favorire la crescita delle imprese sociali e incoraggiare i finanziamenti in capitale di rischio di attività caritatevoli. Non resta che attendere la piena operatività della Riforma al fine di analizzare i risultati da essa realizzati, in modo da verificare nel concreto quali siano gli effettivi vantaggi che una politica di distribuzione limitata degli utili possa apportare all'affermazione del settore, o se invece tale ultima concessione non si presti a facili abusi e opportunisti.

Campagna adesioni ARGIS 2020

L'iscrizione ad ARGIS contribuisce a sostenere l'attività dell'Associazione per la promozione dell'imprenditoria sociale. Ai soci è garantita la possibilità di ricevere in anteprima la newsletter **ARGISnauta**; di essere tempestivamente informati degli aggiornamenti dei contenuti e servizi disponibili sul sito www.argis.it, di poter partecipare alla vita culturale dell'associazione, di prendere parte alle iniziative e di collegarsi alla estesa trama di rapporti avviata.

Le quote associative per l'anno sociale 2020 restano invariate:

- Studenti: € 30
- Persone fisiche: € 100
- Fondazioni, Enti, Istituzioni, Università, Società di Capitali: € 200
- Soci sostenitori: € 500 (e più)

È possibile effettuare l'iscrizione ad ARGIS visitando l'apposita sezione del sito www.argis.it. Il pagamento della quota associativa potrà essere effettuato con bonifico bancario, indicando nella causale cognome e nome o i riferimenti della società o dell'ente, a:

Crédit Agricole – Milano Agenzia 4 – Via P. Verri, 2
IBAN: IT 56 H 06230 01631 000043488967

Questa newsletter ha scopi unicamente informativi. Gli articoli pubblicati impegnano soltanto i loro Autori e non riflettono necessariamente le opinioni del Team editoriale e dell'Associazione. Se desiderate ricevere maggior informazioni su ARGIS o iscrivervi alla newsletter contattateci all'indirizzo: info@argis.it. Se non desiderate più ricevere la nostra newsletter, vi preghiamo di inviare una mail all'indirizzo info@argis.it con oggetto Cancellami. ©ARGIS, 2012-2020. Tutti i diritti riservati.